


STUDIO ASSOCIATO COPPOLA

DOTTORI COMMERCIALISTI ED AVVOCATI
CONSULENTI DI DIREZIONE

Dott. Achille Coppola
Dott. Giampiero Galgani
Avv. Paola Puignano

Dott. Massimo Coppola
Dott. Ernesto Pollice
Dott. Domenico Molino
Avv. Giulia Coppola



Comune di Mugnano di Napoli
Provincia di Napoli

Prot. 2015 0008317 Ingresso
del 26/05/2015 Ore 9,00

Mitt.: MOLINO DOMENICO DOTI

A MEZZO PEC

OGGETTO : Fallimento Munianum Spa in liquidazione con socio unico (n. 99/2015) - Comunicazione ex art. 92 L.F.

Si comunica che il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 99, depositata lo scorso 07.05.2015, ha dichiarato il fallimento della "**Munianum Spa in liquidazione con socio unico**" (C.F. 05808671217), con sede in Mugnano di Napoli (NA), alla Piazza Municipio, 1, nominando quale Giudice Delegato il dott. Enrico Caria e Curatore lo scrivente Dott. Domenico Molino, con studio professionale in Napoli, alla Via Dei Mille, n. 47, tel. 081/669479, fax 081/7612469.
La Curatela ha istituito apposita casella di posta elettronica certificata intestata alla procedura di seguito riportata:

nanord992015@procedurepec.it

L'udienza di verifica dello stato passivo è stata fissata per il giorno 14 luglio 2015, ore 10.30, dinanzi al Giudice Delegato presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli Nord, sito in Piazza Trieste e Trento presso il "Castello Aragonese" - Aversa.

Le domande di ammissione al passivo e/o quella di rivendica e restituzione di beni mobili e immobili, formate ai sensi degli artt. 21, 2° comma, ovvero 22, 3° comma, del D.lgs. n. 82/2005, dovranno essere trasmesse, unitamente ai documenti dimostrativi, entro il termine perentorio di 30 giorni prima della suddetta udienza, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata per si riporta per completezza **nanord992015@procedurepec.it**.

Solo eventuali titoli di credito da allegare al ricorso dovranno essere depositati in originale presso la Cancelleria del G.D. presso il Tribunale (ai sensi dell'art. 93 L.F. come modificato dal D.L. n. 179/12 conv. con mod. in L. n. 221/12).

Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, saranno considerate tardive e come tale saranno trattate.

Il ricorso per l'ammissione dovrà, inoltre, contenere:

- L'indicazione della procedura di cui agli estremi in oggetto e le generalità del creditore comprensive di codice fiscale;

NAPOLI (80121) Via dei Mille, 47 - Tel. 081/669479 fax - 7612469 FAX

MILANO (20129) - Via Cadamosto 7 - Tel. e Fax 02/29411615

www.studioassociatocoppola.it - e-mail **segreteria@studioassociatocoppola.it**

- Le determinazioni delle somme che s'intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- La succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- L'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ove il creditore intende ricevere tutte le comunicazioni relative alla Procedura. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate alla curatela.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto, uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del comma 3 dell'art. 93 L.F. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.

Se è omessa l'indicazione di cui al terzo comma dell'art. 93 L.F. n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31 bis, secondo comma, L.F. e tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria.

Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili della fallita si consiglia la presentazione di domanda separata per l'ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione.

Con la domanda di rivendica o di restituzione è possibile chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda. Qualora tali beni siano stati acquisiti all'attivo della procedura è possibile chiedere l'ammissione al passivo per il controvalore che i medesimi beni avevano alla data della dichiarazione di fallimento.

La Curatela rammenta che ciascun creditore con la domanda di ammissione al passivo o con altra precedente comunicazione, può manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di componente del comitato dei creditori o può segnalare altri nominativi avente i requisiti previsti dall'art. 40 L.F. ed a tanto questa Curatela Vi invita.

La comunicazione dovrà essere inviata con urgenza tenuto conto che l'art. 40 L.F. dispone che il comitato dei creditori dovrà essere nominato entro trenta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

Il progetto di stato passivo sarà depositato nella Cancelleria del Tribunale almeno quindici giorni prima della udienza di verifica dei crediti e nello stesso termine sarà trasmesso ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo pec indicato nella domanda di ammissione al passivo. Ogni creditore e/o titolare di diritti sui beni potrà presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza, sempre all'indirizzo pec della procedura.

Ai fini di un sollecito svolgimento della procedura si invitano i creditori a far pervenire allo scrivente ogni notizia utile sulla società fallita e/o sui rapporti con la stessa intrattenuti ritenuta utile per il recupero dei crediti, per la ricostruzione del patrimonio e per individuare i soggetti responsabili del dissesto.

Si rileva, infine, che chiunque fosse in possesso di beni attrezzature o altro di proprietà della fallita è tenuto a darne immediata comunicazione alla Curatela.

Il curatore
Dott. Domenico Molino

